m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000255.12-12-2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'Ambiente che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO, in particolare, che l'art.5, comma 5, lettera a) e b) del citato decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.300: "a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Firmato digitalmente in data 12/12/2024 alle ore 17:30

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
VISTO il decreto del Ministro del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, "Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica";
VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio 2024;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;
VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, adottata con DM 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal MEF in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs 152/2006;

VISTO l'articolo 19, comma 4, del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preventivamente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera e) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire i requisiti di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

D E C R E T A

Articolo 1

1. E' adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, come riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il Direttore Generale
Luca Proietti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ALLEGATO – PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO ENTI

L'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, prevede che "*Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.*"

Sulla base del disposto normativo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'accreditamento degli Enti, Amministrazioni ed Organi di controllo che presentano specifica richiesta attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it

Si riporta **un elenco esemplificativo e non esaustivo** degli enti/amministrazioni/organi di controllo che potrebbero essere interessati alla consultazione delle informazioni presenti nel RENTRI:

a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;
c) Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni;
d) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera;
e) Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
f) Regioni, Province e città metropolitane;
g) Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;
h) Camere di commercio.

Procedura di accreditamento

La procedura di accreditamento viene gestita in maniera integralmente telematica attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it
Il primo accesso viene effettuato da una persona fisica, con il proprio dispositivo di identità digitale. La persona, chiede di accreditare l'Ente o l'Area Organizzativa Omogenea definita all'interno di esso. L'identificazione dell'ente o dell'Area Organizzativa Omogenea avviene mediante interoperabilità con l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.
Il RENTRI invia all'indirizzo PEC dell'ente la richiesta di conferma della domanda di accreditamento effettuata dalla persona.
Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ricevuta la domanda di accreditamento, procede ad esaminarla e, in caso di accoglimento, ne definisce il profilo di visibilità, oppure procede a richiedere integrazioni, oppure la respinge.
Il RENTRI notifica all'ente, via PEC, l'esito della richiesta di accreditamento.
Una volta accreditato l'ente, la persona sarà abilitata, con profilo di responsabile per l'ente, all'accesso e alla consultazione delle informazioni sulla base della visibilità attribuita dal MASE e pertanto potrà abilitare anche altri utenti.

Accesso

Il responsabile comunica al RENTRI i nominativi di altri utenti che possono consultare le informazioni per conto dell'ente.

Questi utenti potranno accedere in due modi:

i) identificandosi mediante dispositivi di identità digitale
oppure

ii) utilizzando credenziali generate dal RENTRI. In questo secondo caso il responsabile dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica a cui verranno trasmesse le credenziali.

Ambiti di consultazione

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della valutazione della richiesta presentata dall'ente, definisce gli ambiti di consultazione in funzione di due parametri:
la **tipologia di informazioni** alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e il **territorio.**

Tipologia di informazioni

Sezione Anagrafica	Informazioni anagrafiche sugli operatori iscritti Informazioni sui delegati
Sezione Tracciabilità	Informazioni amministrative (per singolo operatore/ unità locale) Informazioni sui registri (per singolo operatore/ unità locale) Informazioni sui FIR (per singolo operatore/ unità locale)
Sezione statistica	Elaborazioni statistiche standard

Territorio

Per quanto riguarda il **territorio,** l'ente potrà avere accesso a informazioni a livello nazionale oppure regionale, in funzione delle specifiche competenze.